

UNIONE DEI COMUNI DELLE SERRE SALENTINE

COMUNI DI ARADEO, COLLEPASSO, NEVIANO, TUGLIE, SECLÌ E SANNICOLA

Provincia di Lecce

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

VIA A. MORO n°2 - 73040 – ARADEO (LE) Tel. 0836.552583 – Fax 0836.554008

PEC: unionecomuniserresalentine@pec.rupar.puglia.it sito web: www.comune.aradeo.le.it

BANDO e DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L' APPALTO DI LAVORI

di importo inferiore alla soglia comunitaria

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

(art. 60 comma 1 e art. 95 comma 3, del D.Lgs.50/2016)

Oggetto dell'appalto: POR FESR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali. Azione 6.7 – Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale. Lavori di restauro conservativo e recupero funzionale del castello baronale Orsini Del Balzo - *progetto di community library* –

Importo complessivo dell'intervento € 1.963.411,06 **CUP: B84C18000080006 - CIG: 7561830B83**

SEZIONE I – STAZIONE APPALTANTE I.1. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA dell' Unione dei Comuni delle Serre Salentine tra i Comuni di Aradeo, Collepasso, Neviano, Tuglie, Seclì E Sannicola Provincia di Lecce con sede in Via A. Moro n.2 - 73040 – Aradeo (LE) Tel. 0836.552583 – Fax 0836.554008 PEC: unionecomuniserresalentine@pec.rupar.puglia.it sito web: www.comune.aradeo.le.it Responsabile della C.U.C. e della procedura di gara: Ing. Salvatore DONADEI, tel. 0836.552583 e-mail: tecnico@comune.aradeo.le.it

Punto di contatto al quale rivolgersi per il sopralluogo e informazioni tecniche:

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Rocco Alessandro VERONA, Responsabile del Settore Tecnico – Manutentivo del Comune di Neviano (LE) Via Dante,1 73040 tel. 0836/610711 – fax 0836/610799 e-mail: ufficiotecnico@comune.neviano.le.it pec: ufficiotecnico.comune.neviano@pec.rupar.puglia.it

II.1. PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE E VALIDAZIONE DELLA PROCEDURA, FONTE DI FINANZIAMENTO:

- Atto di Validazione del progetto esecutivo eseguito in data 30/05/2018 prot. n. 4181 adeguato alle prescrizioni della Soprintendenza;
- Atto di approvazione progetto esecutivo: deliberazione G.C.del Comune di Neviano n. 72 del 30/05/2018.
- Fonte di finanziamento: l'intervento è finanziato per € 1.936.411,06 dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 34 del 07.02.2018 mediante i fondi POR Puglia 2014/2020 Asse VI Azione 6.7.
- Determina indizione gara: Determinazione di R.G. n. 30 del 06/07/2018 della Centrale Unica di Committenza a firma del responsabile della procedura di gara Ing. Salvatore DONADEI - Responsabile della C.U.C..

II.2. PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DELL'ESITO

Il presente bando verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs n. 50/2016:

- sulla G.U.R.I. n. 80 del 11/07/2018 V Serie Speciale Contratti Pubblici
- su n. 2 quotidiani uno a diffusione nazionale e l'altro a diffusione locale
- sul profilo di committenza della C.U.C.;
- sul profilo di committenza della stazione appaltante www.cucserresalentine.it;
- albo pretorio on-line del Comune di Neviano (Le);
- sul sito internet del Ministero Infrastrutture e Trasporti Servizio Contratti Pubblici;
- sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC.

Analogamente sarà pubblicato l'esito della gara.

II.3. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara avrà luogo in data ed ora da comunicare successivamente a tutti i partecipanti oltre che sul sito web istituzionale della CUC Serre Salentine, in seduta pubblica.

II.4. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte dovranno pervenire **entro le ore 12:00 del giorno 09/08/2018** attraverso l'utilizzo del della Piattaforma telematica di E-procurement di proprietà di Studio Amica, denominata "TuttoGare", il cui accesso è consentito dall'apposito link presente all'indirizzo internet "http://www.unioneserresalentine.it" ovvero direttamente al link "https://www.cucserresalentine.it", mediante la quale sono gestite le fasi della procedura relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e

ammissione dei candidati, ammissione e valutazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nella guida on-line presente all'interno dell'indirizzo internet "https://www.cucserresalentine.it/guida/" facente parte integrante e sostanziale delle regole della gara, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione al procedimento, la registrazione alla Piattaforma telematica e la forma delle comunicazioni da utilizzare; pertanto la partecipazione avviene esclusivamente con la presentazione di tutta la documentazione richiesta dagli atti di gara, nonché la presentazione dell'offerta, mediante la predetta Piattaforma telematica, caricando la documentazione amministrativa e l'offerta sulla predetta Piattaforma telematica, con le modalità indicate nel presente bando/disciplinare di gara; l'offerta è composta dalle seguenti buste telematiche:

- 1) busta amministrativa: con tutta la documentazione diversa dalle offerte;
- 2) busta tecnica: con la documentazione prescritta dal disciplinare di gara necessaria al fine di individuare gli elementi di valutazione di cui al punto VII.2), criteri e sub-criteri A1, A2, A3,.... e n; l'offerta tecnica non può comportare aumento di spesa;
- 3) busta economica: con l'offerta redatta mediante ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara di cui al punto X.4); ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 l'offerta deve essere corredata dall'indicazione dell'incidenza percentuale o dell'importo dei costi della manodopera e dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente quale componente interna del corrispettivo;

SEZIONE II - OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

2.1. OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE

L'appalto riguarda l'esecuzione di lavori e forniture, con gara da esperire sulla base del progetto esecutivo approvato dal Comune di Neviano, ex art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/16, nel rispetto delle disposizioni di *lex specialis* contenute nel presente bando - disciplinare di gara per l'appalto denominato Lavori di restauro conservativo e recupero funzionale del castello baronale Orsini Del Balzo - *progetto di community library* – nel Comune di Neviano . I lavori e le forniture sono da effettuarsi presso l'immobile comunale denominato Castello baronale Orsi del Balzo ubicato in via Dante nel Comune di Neviano (Le).

2.2. DURATA DELL'APPALTO E TEMPI DI ESECUZIONE:

Il tempo utile per ultimare i lavori e le forniture compresi nell'appalto è pari a 360 (trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.

SEZIONE III - IMPORTO LAVORAZIONI E FORNITURE A BASE D'APPALTO

a) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO:

a2	Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€	25.000,01
	Importo complessivo dell'appalto	€	1.081.419,30

b) CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI VALEVOLI AI FINI DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ESECUZIONE LAVORI (ART. 83, DPR 207/2010):

CPV: 45454100-5 Lavori di restauro

Unico lotto – l'appalto non prevede ripetizioni.

Parti d'opera	Categoria e	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo Lavorazione (al netto degli oneri per la sicurezza)	Incidenza sull'importo totale a base d'asta	indicazioni speciali ai fini della gara	
(sintesi)	classifica				Prevalente o scorporabile	Subappalto
Restauro e manutenzione dei heni immobili sottoposti a tutela	OG 2 Class. III	SI	€. 857.599,52	81,18%	Prevalente	SI alle condizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016
Impianti tecnologici	OG 11 Class. I	SI	€.198.819,77	18,82%	Scorporabile	SI alle condizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016

Per la categoria **Prevalente** è la **OG2**, classifica **III**, con obbligo di qualificazione SOA, mentre per la categoria **Scorporabile** OG11, classifica I, è fatto obbligo di possesso del requisito in proprio, in alternativa se privo, obbligo di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale con mandante qualificata, oppure possesso del requisito con riferimento alla categoria prevalente e obbligo di subappalto del 100% ad imprese in possesso della specifica qualificazione. **NON trova applicazione** (Avvalimento) l'art.89 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. giusto D.M. 10/11/2016 n.248 art.1 comma 2.

L'appalto è a corpo pertanto le lavorazioni si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere necessario a dare l'opera finita a regola d'arte e, pertanto, comprende l'esecuzione, fornitura e posa in opera di tutti i lavori indicati in progetto.

c) PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Anticipazione: all'aggiudicatario verrà corrisposta ai sensi dell'art. 35 comma 18 D.lgs 50/2016, un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Pagamenti per stati di avanzamento: l'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza a al netto della ritenuta dello 0,50% e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad Euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) dell'importo contrattuale, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale e DM 7.3.2018, n. 49.

Corrispettivo a corpo ai sensi delle definizioni dell'art. 3, comma 1, lett. ddddd) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136

d) SUBAPPALTO

Il sub-appalto è ammesso nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 nella misura massima del 30% dell'importo complessivo del contratto dei lavori previa autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice, con i seguenti limiti:

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta (nel DGUE, PARTE II^, Sezione D) i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

SEZIONE IV – DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI IV.1. DOCUMENTI DI GARA

I documenti a base dell'appalto sono: il progetto esecutivo, il capitolato speciale, il presente bando-disciplinare di gara.

IV.2. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO

I documenti e gli elaborati che sono alla base dell'appalto possono essere consultati o acquisiti per accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL) https://www.cucserresalentine.it/gare e dal sito web della Comune di Neviano, mentre il sopralluogo "obbligatorio" è da concordare con il R.U.P. presso il Settore Tecnico-Manutentivo del Comune di Neviano (Le) in Via Dante n. 1, nelle ore di ufficio dei giorni feriali.

La stazione appaltante, in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzodiffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al bando e ne autorizza l'uso solo ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.

Dovrà essere effettuato sopralluogo presso l'immobile oggetto dei lavori e delle forniture.

Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di <u>esclusione</u> dalla procedura di gara.

Il sopralluogo potrà essere effettuato dai soggetti autorizzati, ed esclusivamente al legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa munito di documento di riconoscimento nonché di idonea documentazione dalla quale risulti la carica ricoperta, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente, al quale verrà rilasciato l'attestato di eseguita presa visione dei documenti d'appalto e sopralluogo (da allegare alla documentazione di gara);

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

SEZIONE V – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRODURRE V.1. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45 del D.lgs n. 50/2016;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45 del D.lgs n. 50/2016;
- operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi nonché del presente disciplinare di gara.

V.2. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

V.3. Concorrente italiano o stabilito in Italia.

Tutti i soggetti partecipanti alla gara, in forma singola, riuniti o consorziati, devono essere in possesso di attestazione S.O.A. ai sensi del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

I concorrenti, all'atto dell'offerta, devono possedere l'attestazione per attività di costruzione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata e in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie di opere generali e nelle categorie di opere specializzate di lavori a loro attribuite secondo gli importi di cui alla precedente SEZIONE III.

V.4. Concorrente stabilito in altri Stati

I concorrenti stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/16, alla data di pubblicazione del bando di gara e all'atto dell'offerta devono possedere i requisiti previsti dal d.P.R. 05/10/2010, n. 207, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/16, in base alla documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre (fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/16).

V.5. Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, G.E.I.E.

Nel caso l'offerta sia presentata da una riunione temporanea di imprese, da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, da un GEIE, da una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4- ter, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33, da un consorzio o da un consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/16, troveranno applicazione le norme contenute nel D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e nel d.P.R. 05/10/2010, n. 207.

SEZIONE VI - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico-organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto. Ai sensi della sentenza della Corte di Giustizia UE del 10 ottobre 2013, è ammesso anche l'avvalimento parziale. In caso di avvalimento, il concorrente dovrà indicare nel DGUE, Parte IIA, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare:

- 1) un DGUE distinto dell'ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con le informazioni richieste dalla Parte IIA, Sezioni A e B, della Parte IIIA e dalla Parte VIA, attestante il possesso da parte dell'ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento
- 2) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con cui la medesima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e con cui attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 89 co. 7 del Codice;
- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;
- 4) SOA dell'impresa ausiliaria;

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e con data non anteriore alla pubblicazione del bando. L'impresa avvalente e quella ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d'appalto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa avvalente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. Il concorrente può avvalersi preferibilmente di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

<u>L'avvalimento non è consentito per le opere e lavorazioni rientranti nel campo di applicazione del Codice dei Beni culturali (art. 146, c.3, del D.lgs 50/2016) e per le lavorazioni di notevole contenuto tecnologico o rilevante complessità tecnica di cui al D.M. 10.11.2017, n. 248.</u>

SEZIONE VII - SOCCORSO ISTRUTTORIO (art. 83 c. 9)

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui ai medesimi articoli la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 5 giorni, per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso di tale termine, il concorrente è escluso dalla gara.

SEZIONE VIII - CRITERIO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

VIII.1) Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione sarà effettuata a corpo, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 120 D.P.R. n. 207/2010, secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione di cui alla SEZIONE VIII.2.

VIII.2) Valutazione dell'offerta

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata ai sensi dell'art. 95 del DLgs 50/2016 ed art. 120 D.P.R. n. 207/2010.

I criteri di valutazione dell'offerta sono i seguenti:

- a) offerta tecnica;
- b) prezzo (ribasso su importo a base d'asta).

Ai suddetti criteri verranno attribuiti i seguenti pesi (globalmente pari a 100):

per l'elemento a): 90

per l'elemento b): 10

Di seguito sono elencati i criteri (e i sub-criteri) di valutazione e i relativi punteggi (e i subpunteggi).

		NAME OF THE OWNER OW
Α	CRITERI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUALITATIVA	MAX PUNTI 90
A1	Miglioramento qualitativo e funzionale del progetto mediante la sistemazione esterna dell'area di pertinenza di proprietà comunale dell'immobile interessato dall'intervento progettuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sistemazione spazi esterni, verde attrezzato, arredo urbano, etc.)	MAY DUNITUAT
A2	Miglioramento qualitativo e funzionale dell'impianto di illuminazione pubblica dell'area ove è ubicato l'immobile al fine di rendere qualitativamente pregevole il contesto in cui è inserita la struttura storica oggetto di intervento	MAX PUNTI 20
A3	Miglioramento della fruibilità dei locali annessi all'edificio interessató al fine di rendere, nel suo complesso, l'intera struttura funzionale all'uso previsto dal progetto	MAX PUNTI 30
A4	Miglioramento qualitativo e funzionale degli infissi esterni dell'edificio, finalizzati a contribuire ad ottenere un maggiore risparmio energetico dell'intera struttura	
A5	Altri interventi aggiuntivi migliorativi della fruibilità e funzionalità delle opere progettate non contemplati nei precedenti punti, nonché miglioramento delle caratteristiche tecniche e/o estetiche dei materiali	
В	CRITERI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUANTITATIVA	MAX PUNTI 10

<u>SOGLIA DI SBARRAMENTO</u>: saranno ammesse alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche, esclusivamente le offerte che avranno ottenuto una valutazione minima di 45 (quarantacinque) punti su 90 disponibili per l'offerta tecnica.

Tale soglia di sbarramento trova motivazione nel fatto che la stazione appaltante ha come intento principale l'individuazione di proposte di elevato livello qualitativo ed in modo particolare puntando su proposte di particolare pregio e qualità tecniche e tecnologiche.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore, di cui alla Linea Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016, Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018.

Ai sensi dell'art. 77 del DLgs 50/2016, la valutazione della migliore offerta è demandata ad una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dello stesso art. 77.

L'aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa determinata secondo i criteri di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica di seguito riportati.

La valutazione dell'offerta tecnica avviene come segue:

- a) distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella busta della «Offerta tecnica»;
- b) a ciascun singolo elemento di valutazione (non scomposto in sub-elementi), è attribuito un coefficiente (valore), variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario in rapporto al proprio giudizio, secondo la seguente scala:

Giudizio	Valore
Eccellente	1,0
Ottimo	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Modesto	0,2

Assente o irrilevante o non valutabile	0,0

- La Commissione, considerato che può integralmente utilizzare l'intero punteggio disponibile (valore), nel caso di valutazione che comporti un giudizio con l'assegnazione di un coefficiente che si collochi in posizione intermedia tra i vari suddetti valori (eccellente/ottimo/buono/discreto/modesto/assente irrilevante non valutabile), può attribuire coefficienti intermedi intercalandoli tra quelli sopra indicati, anche con due cifre decimali.
- c) l'attribuzione dei coefficienti avviene sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;
- d) per ciascun elemento è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, in modo che a ciascun elemento sia attribuito un unico coefficiente, variabile tra zero e uno, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (c.d. normalizzazione).
 - Il coefficiente finale di cui sopra viene moltiplicato per il peso attribuito all'elemento in modo da determinare l'effettivo punteggio dell'elemento di valutazione.
- e) è attribuito il coefficiente "zero" con conseguente mancata attribuzione dei relativi punteggi:
 - e.1) a tutti gli elementi di cui alla precedente lettera a) relativamente al concorrente che non abbia presentato alcuna offerta tecnica:
 - e.2) all'elemento in relazione al quale non sia stata presentata dal concorrente alcuna proposta di variante migliorativa (offerta tecnica parziale) o che la proposta non sia valutabile.

Per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta prezzo, si applicherà la seguente formula:

$$B(a)i = R(a)i / Rmax(i) * Wi$$

dove:

- **R(a)i** = ribasso percentuale formulato dal concorrente i-esimo;
- Rmax i = ribasso percentuale massimo offerto (formulato dal concorrente iesimo);
- Wi = punteggio attribuito al requisito (i) (prezzo punti 10)

Per mantenere ferma la relativa importanza dei pesi stabilita nel bando, si procederà alla riparametrazione punteggi ottenuti nella valutazione di ciascun sub-criterio A1 – A2 – A3 – A4 - A5 preso singolarmente [ANAC Linee Guida n. 2 approvata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1005 del 21.9.2016], escludendo ogni ulteriore e successiva riparametrazione.

Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre decimali. VIII.3) Criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse (art. 97, DLgs 50/16)

Ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente bando di gara.

In ogni caso la stazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

VIII.4) Criterio di verifica delle offerte anormalmente basse

Ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D.Lgs 50/2016, se un'offerta appare anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, procedendo secondo i successivi punti. All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.

VIII.5) Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse

Secondo quanto previsto dall'art. 97 comma 5 e seguenti del Codice.

VIII.6) Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che, avendo ottenuto il punteggio totale più alto, verrà ritenuta economicamente più vantaggiosa in base alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, tenendo conto dei criteri di cui al precedente punto VIII.2).

La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione.

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che presenta il ribasso maggiore. Qualora anche i ribassi dovessero essere uguali, l'aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite pubblico sorteggio in deroga alle previsioni di cui all'art. 77 del R.D. 827/1924.

Il migliore offerente verrà così individuato, fatta salva l'idoneità della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

SEZIONE IX - ESPLETAMENTO DELLA GARA

IX.1.1 Presentazione dell'offerta ESCLUSIVAMENTE in modalità telematica:

- a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando/disciplinare di gara;
- b) la Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «TuttoGare» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo di committente di cui al punto I.1, ovvero https://www.cucserresalentine.it/;

- c) mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
- d) le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nella guida on-line presente all'interno dell'indirizzo internet "https://www.cucserresalentine.it/guida/" facente parte integrante e sostanziale delle regole della gara, ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;
- e) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk (Numero verde): 800 192 750;
- f) per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all'HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): info@pec.studioamica.it.

IX.1.2 Formazione e invio dell'offerta

L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

- a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al punto IX.1.1, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet di cui allo stesso punto IX.1.1, lettera b);
- b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta al Sezione X del presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:
 - scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;
 - compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, come previsto al Sezione X del presente Documento,
 - eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
 - sottoscrivere la stessa documentazione come previsto al paragrafo IX.1.3;
 - inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- c) in caso di partecipazione in Forma aggregata ai sensi del paragrafo X1.2, lettera A, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell'offerente in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo;
- d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla lettera b) e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c);
- e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la propria Offerta tecnica di cui al paragrafo X.1. e X.2 del presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:
 - sottoscrivere la propria Offerta tecnica con le modalità di cui al paragrafo IX.1.3 e come specificato al paragrafo X punto 1,2,3,4,5,6;
 - inserire l'Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B Busta dell'Offerta tecnica» è costituita dal file di cui alla lettera e);
- g) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta, operando secondo la seguente sequenza:
 - compilare a video l'offerta economica, come proposta dalla Piattaforma telematica (cosiddetta offerta "on line"), con i contenuti previsti al paragrafo X.3 del presente Documento;
 - sottoscrivere l'offerta come previsto al paragrafo IX.1.3;
- h) la busta telematica (virtuale) definita «Busta dell'Offerta Economica» è costituita dall'adempimento di cui alla lettera g);
- una volta completate le operazioni, l'operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:

Busta A	Busta B	Busta C
Busta Amministrativa	Busta dell'Offerta Tecnica	Busta dell'Offerta Economica

- la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A Busta amministrativa», della «Busta B Busta dell'Offerta Tecnica» e della «Busta C Busta dell'Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;
- k) l'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

La compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B – Busta dell'Offerta Tecnica» e della «Busta C – Busta dell'Offerta Economica»dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 09/08/2018** esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica di cui al precedente paragrafo IX.1.1.

L'apertura dei plichi avverrà presso la sede della stazione appaltante, in data e ora da comunicare successivamente a tutti i partecipanti oltre che a renderlo noto attraverso il sito web istituzionale della CUC Serre Salentine come disposto alla Sezione II.3. "Luogo di svolgimento della gara".

Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di ulteriore offerta.

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque non conformi alle modalità di presentazione, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e richiamate nella vigente normativa.

IX.1.3. Sottoscrizione degli atti:

- a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale;
- b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette "firme matryoshka").

IX.2 Termine di validità dell'offerta

L'offerta è valida per 180 giorni, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs 50/2016 decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta. Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il suddetto termine.

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, nè il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.

Qualora dovessero pervenire all'operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il mutamento delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestiva verifica presso la stazione appaltante.

IX.3 Procedura di gara

L'apertura delle offerte avverrà in data e ora da comunicare successivamente a tutti i partecipanti oltre che a renderlo noto attraverso il sito web istituzionale della CUC Serre Salentine, presso gli uffici della C.U.C. con sede presso il Comune di Aradeo (Le) – Via A. Moro,2; potranno assistere un massimo di due rappresentanti per ciascun offerente: Titolari, Legali Rappresentanti degli operatori economici offerenti o soggetti muniti di apposita delega.

La stazione appaltante, per il tramite del RUP:

- in seduta pubblica, verifica l'ammissibilità dei concorrenti e procede all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, verificando la presenza all'interno di ciascuno di essi delle quattro buste richieste;
- procede quindi all'apertura della **BUSTA A** (di cui alla successiva SEZIONE X) relativa alla documentazione amministrativa, verificando la corrispondenza fra quanto prodotto da ciascun offerente e quanto previsto dal bando di gara; da tale verifica verranno individuati i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Procede altresì a verificare, il possesso dei requisiti di qualificazione per eseguire i lavori di cui trattasi, sulla base dei dati del "Casellario Informatico delle Imprese" consultabile sul sito istituzionale dell'ANAC ed in caso di riscontro negativo ad escludere i concorrenti carenti del prescritto requisito.

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive presentate dai concorrenti, la Commissione sospende la seduta di gara ed il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 83 - comma 9 del nuovo Codice dei Contratti, assegna ai concorrenti dieci giorni per la regolarizzazione e/o integrazione della documentazione presentata (SOCCORSO ISTRUTTORIO).

- in una nuova seduta pubblica, esamina e valuta la documentazione integrativa presentata nei termini, ammettendo alla gara i concorrenti che hanno regolarizzato ed escludendo dalla gara chi non ha idoneamente regolarizzato o chi non ha dato fiscontro alla richiesta;
- a comunicare, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, del fatto all'ANAC, ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere;
- di seguito, per i soli offerenti ammessi, sempre in seduta pubblica, verrà aperta **LA BUSTA B** (di cui alla successiva SEZIONE X) contenente l'offerta tecnica al fine di verificarne e verbalizzarne il contenuto.

Successivamente, per il tramite di apposita commissione giudicatrice, all'uopo nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in una o più sedute riservate, si procede :

- all'esame e valutazione della documentazione tecnica di cui alla Busta B Offerta Tecnica -, ed al termine dell'esame delle offerte tecniche, del quale verrà redatto apposito verbale, ad ognuna delle proposte tecniche presentate dai concorrenti ammessi alla gara, la commissione giudicatrice attribuirà i relativi punteggi;
- in seduta pubblica darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
- per le sole offerte che hanno superato la soglia di sbarramento, procederà all'apertura della Busta C contenente l'offerta economica, ed attribuirà il punteggio all'elemento prezzo;

 successivamente, sarà stilata la graduatoria finale di merito con l'attribuzione del punteggio complessivo e si procederà all'individuazione delle offerte eventualmente anormalmente basse secondo i criteri di cui all'art. 97 del D. Lgs n. 50/2016.

IX.4 Aggiudicazione della gara

Qualora la Commissione di Gara non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, procede alla dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria.

Qualora la Commissione rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, la Stazione Appaltante avvierà il procedimento di cui agli art. 97 del D. Lgs n. 50/2016 e 121 del D.P.R. n. 207/2010 (Sezione VIII.3).

All'esito del procedimento di verifica delle offerte anomale, i l R U P la Commissione dichiara in seduta pubblica le eventuali esclusioni delle offerte che risultano non congrue, ridefinisce la graduatoria finale di merito e procede alla dichiarazione dell'**aggiudicazione provvisoria**.

L'aggiudicazione provvisoria ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:

- 1. all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
- 2. all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante.

La stazione appaltante successivamente procederà alla verifica dei requisiti generali autocertificati dall'aggiudicatario che avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Nel caso che a seguito delle verifiche effettuate, emergano elementi a carico dell'aggiudicatario provvisorio, si procederà alla comunicazione, alle imprese interessate, della data di riapertura della procedura.

Ai sensi dell'art. 95, c. 15, del Codice, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Una volta effettuate le verifiche previste per norma si provvederà all'aggiudicazione definitiva efficace.

La stazione appaltante procederà **all'aggiudicazione definitiva** della gara anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua, conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione definitiva è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione.

Al termine della procedura la Stazione appaltante procede tempestivamente alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Una volta effettuate le verifiche previste dalla norma, l'aggiudicazione definitiva, allorché divenuta efficace, verrà comunicata a mezzo PEC ai non aggiudicatari e contestualmente sarà comunicato lo svincolo della cauzione provvisoria. Detta cauzione cessa automaticamente qualora l'offerente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi decorsi trenta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Nel solo caso in cui la predetta garanzia sia stata costituita mediante polizza fidejussoria o atto di fidejussione, la stessa verrà direttamente restituita entro il termine succitato, a mezzo del servizio postale senza oneri per la stazione appaltante ed a rischio della destinataria, e ciò sempre che la stessa abbia inserito nella documentazione apposita busta affrancata e che non abbia fornito indicazioni ostative a tale metodo di restituzione.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per la stazione appaltante diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del

La consegna dei lavori dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto, come da Capitolato Speciale d'Appalto.

L'aggiudicatario si obbliga ad accettare la eventuale consegna dei lavori anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto.

SEZIONE X - CONTENUTI DELL'OFFERTA

X.1) Documentazione amministrativa (BUSTA A)

X.1.1) Dove non diversamente disposto nel presente bando, il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti di cui alla SEZIONE V mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni e le attestazioni, richieste ai fini della partecipazione alla gara, non possono essere sottoposte ad eccezioni, riserve o condizioni;

X.1.2) Con riferimento al punto V.1) del bando di gara "SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA", i concorrenti nella **BUSTA A**, dovranno produrre a pena di esclusione la seguente documentazione:

(Busta A - Documentazione amministrativa)

- A. La documentazione amministrativa, da presentare con le modalità di cui al paragrafo IX.1.1 IX.1.2, è costituita da:
- a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (offerente, consorziato, ausiliario), dichiarazioni attestanti:
 - l'individuazione dell'operatore economico e la forma giuridica tra le quelle di cui al sezione V.1; (condizioni dichiarate alla Parte II del DGUE)
 - l'individuazione dei soggetti titolari di cariche di cui alla sezione XI.3; (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE)

- l'assenza dei motivi di esclusione dell'articolo 80 del Codice, come indicati nella da sezione XI.1 a XI.6; (condizioni dichiarate alla Parte III, sezioni A, B, C e D, del DGUE)
- l'assenza del motivo di esclusione di cui al punto XI.7; (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)
- l'accettazione degli atti di cui al punto XI.8, la cui mancata accettazione costituisce autonomo motivo di esclusione; (condizione dichiarata alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)
- il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui ai requisiti di partecipaizione; (condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, del DGUE)
- b) inoltre, per ciascun operatore economico offerente o ausiliario, dichiarazioni attestanti:
 - l'iscrizione in elenchi costituiti dal possesso delle pertinenti attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3; (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE);

Si precisa che:

- 1) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la documentazione amministrativa deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 2) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - i) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune:
 - ii) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- **B.** dichiarazione sostitutiva (**modulo DGUE**), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea, equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandoli specificatamente, che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del D.lgs. del 2001, n. 165.
 - 1) Si precisa che:
 - i) Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II^, III^, IV^, V^ e VI;
 - ii) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II^ Sezioni A e B, III^ e VI^;
 - iii) le attestazioni del DGUE di cui all'art. 80 co. 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le attestazioni devono riferirsi ad entrambi i soci;
 - le attestazioni del DGUE, Parte III^ Sezione A di cui all'art. 80 co. 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le attestazioni devono riferirsi ad entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui alla presente lettera è legittimato a dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice con riferimento ai soggetti cessati dalla carica "per quanto a propria conoscenza".

- 2) le attestazioni del DGUE Parte IIIA, Sezione A di cui all'art. 80 co. 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento ai soggetti indicati all'art. 80 comma 3, con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono. In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare nell'apposito riquadro del DGUE, Parte IIIA, Sezione A, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", ai sensi dell'art. 80, co. 7 del D. lgs 50/2016); in tale ambito, se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
- 3) le attestazioni del DGUE di cui all'art. 80 co. 2 del Codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell'operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all'art. 85 D. Lgs 159/2011.
- 4) nel DGUE il concorrente deve precisare se partecipa in raggruppamento con impresa cooptata, ai sensi dell'art. 92 co. 5 del DPR 207/10 vigente ai sensi dell'art. 216 co. 14 del Codice. L'impresa cooptata -che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente- dovrà dichiarare in un distinto DGUE di possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice e i requisiti di qualificazione per un importo pari ai lavori che le saranno affidati in conformità all'art. 92 co. 5 del DPR 207/10 e rendere le ulteriori dichiarazioni. L'impresa consorziata esecutrice -che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente- dovrà dichiarare in un distinto DGUE di possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice e rendere le ulteriori dichiarazioni.

C. attesta, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, nel modulo DGUE ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. con la quale il concorrente attesta:

- 1) l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, da parte del concorrente, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi d'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice;
- 2) indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) per le imprese individuali di: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo di: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice di: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi di: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- 3) attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80 co. 3 del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
- 4) attesta, il possesso, dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 84 del Codice. Le imprese per le quali sia scaduto il triennio per la verifica intermedia devono allegare, nella documentazione amministrativa, la richiesta alla SOA di verifica triennale presentata nei termini di legge (fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 32 co. 7, del Codice, all'esito positivo della verifica stessa). Potranno partecipare alla gara anche le imprese che abbiano effettuato con esito positivo la verifica intermedia, anche dopo la scadenza del termine triennale, presentando la documentazione dimostrativa di tale esito positivo qualora lo stesso non risulti ancora dalla stessa attestazione SOA.
- **D.** Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente, presentando un distinto DGUE per ciascun operatore economico.
- **E.** Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti minimi richiesti per partecipare alla gara.
- **F.** In caso di avvalimento, il concorrente dovrà indicare nel DGUE, Parte IIA, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare:
 - 1) un DGUE distinto dell'ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con le informazioni richieste dalla Parte IIA, Sezioni A e B, della Parte IIIA e dalla Parte VIA, attestante il possesso da parte dell'ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento
 - 2) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con cui la medesima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il

- concorrente e con cui attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 89 co. 7 del Codice:
- 3) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;
- 4) SOA dell'impresa ausiliaria.

N.B.: Non è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 co. 11 del Codice qualora nell'oggetto dell'appalto rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali ove il valore delle opere superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori, e per lavori da eseguirsi su beni soggetti alle disposizione del Codice dei Beni Culturali.

- **G.** PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria. Dovrà essere prodotto, inoltre, altresì il PASSOE delle eventuali imprese consorziate esecutrici e delle imprese cooptate. In ogni caso, ove il PASSOE presentato non fosse conforme oppure ove non fosse prodotto il PASSOE sarà richiesta integrazione e sarà concesso al concorrente un termine di 7 giorni, a pena di esclusione, per presentarlo trattandosi di uno strumento necessario per l'espletamento dei controlli.
- **H.** dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
 - 1) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - i) delle condizioni contrattuali, di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove devono essere realizzate le opere e/o i lavori e
 - degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - ii) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla realizzazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - 2) accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
 - 3) attesta di aver preso visione dei luoghi oggetto dei lavori;
- **I.** Garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016) di Euro **21.628,386**, pari al 2,00% (due/00 per cento) dell'importo dei lavori e delle forniture a base d'asta, prestata con le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016 e costituita, a scelta del concorrente:
 - 1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 - 2. mediante versamento da effettuarsi su c.c. IBAN: IT45P0526279748T20990000091 intestato a Comune di Neviano (Le), Servizio Tesoreria, riportante come causale la seguente dicitura: "Garanzia provvisoria gara lavori di restauro conservativo e recupero funzionale del castello baronale Orsini Del Balzo progetto di community library –"
 - 3. da fideiussione bancaria o assicurativa in favore del Comune di Neviano rilasciata da soggetti che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con **Decreto Ministero dello Sviluppo Economico19 gennaio 2018, n. 31.**

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La polizza deve obbligatoriamente essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

Detta garanzia, in caso di raggruppamenti e consorzi, costituiti o costituendi, deve essere sottoscritta da tutti gli offerenti.

E' fatta salva la riduzione del 50% della cauzione per le imprese, come previsto dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs 50/2016, in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Per fruire dei benefici di cui al presente paragrafo, il concorrente segnala, in sede di offerta (nel Modulo DGUE, Parte IV^,-Sezione D) il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Le riduzioni suindicate previste dall'articolo 93 co. 7 del Codice per la garanzia provvisoria e per il suo eventuale rinnovo saranno applicabili anche per la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice.

Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, o consorzio ordinario di operatori economici di cui all'art. 48, comma 3, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- ii. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

La garanzia provvisoria deve altresì essere corredata, da una dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, separata o in calce alla polizza/fideiussione, con la quale il fideiussore si impegna a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui al successivo punto XII.2.1, in favore dell'Amministrazione, valida fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

J. attestazione di avvenuto pagamento del contributo di euro 140,00 (centoquaranta/00) a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale http://contributi.avcp.it; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento CIG 7561830B83

Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:

- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio di riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione;
- limitatamente agli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale SEPA, sul conto corrente bancario n. 4806788, presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP); la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG di cui alla lettera a).
 - 4) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. Oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
 - 1) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara ai sensi dell'art. 76 del Codice;
 - 2) indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
 - 3) che, ai fini dell'applicazione dell'art. 53 co. 5 lett. a) e dell'art. 29 del Codice non ci sono informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali ed autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(0j	ppure)
	che, ai fini dell'applicazione dell'art. 53 co. 5 lett. a) e dell'art. 29 del Codice le parti dell'offerta costituenti segreto
	tecnico o commerciale sono le seguenti:
_	e ciò per le ragioni ed argomentazioni di seguito riportate:
	e che, pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la
	stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in

- sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

 Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53 comma 5, lett. a), del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006;
- 5) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

1) atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

2) dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

1) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- 1) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- 2) dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati o raggruppati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- 1) dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
 - c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- 1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- 2) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
- 3) dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- 1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25del CAD.
- 2) dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(O, in alternativa)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
- L. Attestato di presa visione dei documenti di gara e di avvenuto sopralluogo che verrà rilasciato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui alla SEZIONE IV;

X.2– DOCUMENTAZIONE TECNICA (BUSTA B)

In sede di offerta sono ammesse proposte migliorative ed integrative del progetto a base di appalto, con le modalità di seguito indicate. Ciò non comporta e non può comportare alcun maggiore onere a carico della Stazione Appaltante o variazione di prezzo rispetto a quello riportato nell'offerta economica nel senso che il ribasso offerto sull'importo a base d'asta deve tenere conto anche di tutte le migliorie indicate nell'offerta tecnica.

L'offerta Tecnica è deputata a permettere: la valutazione della fattibilità delle proposte migliorative e/o integrative dell'impresa, nonché il riconoscimento dei vantaggi derivanti da queste mediante il raffronto di tali proposte con le scelte del progetto esecutivo redatto dalla Stazione Appaltante.

Di conseguenza tale offerta può portare anche alla modifica della descrizione delle corrispondenti voci di prezzo unitari previsti dal progetto esecutivo, o all'aggiunta di nuove lavorazioni e forniture.

Nella **BUSTA B – OFFERTA TECNICA** pertanto deve essere contenuta, la seguente documentazione (distinta per ognuno dei sub-criteri di valutazione).

- A. La proposta progettuale dovrà essere composta, per ognuno dei criteri e sub-criteri di valutazione da A1) ad A5), da:
 - 1. Una Relazione sui miglioramenti progettuali ed integrativi composta da fogli formato A4/A3, finalizzata ad esplicitare dettagliatamente tutti i miglioramenti progettuali proposti dal Concorrente. In particolare la relazione deve:
 - i) evidenziare le parti o le lavorazioni, del progetto esecutivo a base di gara, oggetto di miglioramento e/o integrazione;
 - ii) rappresentare le proposte migliorative/integrative relativamente a tecniche costruttive, materiali, tecnologie e lavorazioni da utilizzare per la realizzazione dei lavori oggetto della gara utilizzando: schemi, particolari costruttivi, schede tecniche, certificazioni ecc.;
 - iii) dimostrare dettagliatamente mediante raffronto con la progettazione esecutiva posta a base di gara, che le proposte migliorative/integrative sono finalizzate a migliorare l'esecuzione dell'intervento, per dare le opere complete e funzionanti, dando un valore aggiunto allo stesso; qualora si propongano tecniche costruttive, lavorazioni e materiali diversi o con caratteristiche diverse è obbligatorio da parte dell'impresa partecipante procedere al raffronto tra il tipo di materiale proposto e quello previsto nel progetto esecutivo, utilizzando schede tecniche, schemi e grafici di dettaglio, tabulati di raffronto sintetici, ect., evidenziando dettagliatamente quali siano i vantaggi di tali proposte, anche alla luce della futura manutenzione e gestione delle opere a farsi;
 - 2) Elaborati tecnici e grafici del progetto esecutivo degli interventi integrativi offerti;
 - 3) Fascicolo di Capitolato con il quale si dettaglino le caratteristiche e le specifiche tecniche delle nuove o diverse categorie di lavorazioni non previste nel progetto esecutivo predisposto dalla Stazione Appaltante ed a base di gara. In caso di interventi migliorativi deve essere altresì specificata la voce di Capitolato Speciale d'Appalto del progetto esecutivo a base di gara che viene ad essere modificata o sostituita. Tutti i materiali devono rispettare la normativa di riferimento vigente in materia e dotati di marchio CE.
 - 4) Prospetto e/o tabella riepilogativa delle migliorie e integrazioni offerte.
 - 5) Cronoprogramma inerente la tempistica dell'esecuzione dell'appalto;
- B. Computo Metrico (non estimativo cioè senza prezzi unitari) comprensivo delle migliorie ed integrazioni offerte;
- C. Quadro Comparativo di Confronto (non estimativo) (<u>quadro comparativo</u>) di dettaglio tra il progetto esecutivo a base di gara e del progetto esecutivo rimodulato in funzione degli adeguamenti, miglioramenti proposti dalla stessa impresa concorrente. In detto computo per ogni lavorazione dovrà essere riportato "l'articolo" del prezzario LL.PP. della Regione Puglia identificante la stessa e per lavorazioni in esso non previste, l'analisi della lavorazione omettendo di riportare i prezzi unitari.

I sopraelencati documenti, costituenti la 'Proposta aggiuntiva ed integrativa offerta dal concorrente", costituiranno la componente dell'offerta sulla quale la Commissione giudicatrice procederà all'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui al sezione VIII.

L'offerta tecnica è unica per ogni concorrente, intendendo come tale il soggetto che partecipi alla procedura di affidamento, sia singolarmente che in raggruppamento. Si precisa al riguardo che:

- 1. I computi metrici, le nuove voci di capitolato, gli elaborati grafici e quanto altro, in caso di aggiudicazione saranno allegati al contratto di appalto che ne formeranno parte integrante e sostanziale.
- Il valore dell'offerta migliorativa sarà proporzionalmente detratta nei vari SAL.
- 3. Le opere migliorative proposte non potranno, in ogni caso, comportare significative modificazioni tecniche rispetto al progetto posto a base di gara, né stravolgerne finalità e contenuti.
- l 🌅 concorrenti, altresì, sono tenuti a dimostrare che le opere aggiuntive ed integrative proposte siano tali da garantire l'efficienza del progetto.
- 5. Tutte le proposte migliorative dovranno, in ogni caso, essere compiutamente rappresentate e descritte, nonché integrate nel progetto a base d'asta in modo da rispettare le indicazioni e prescrizioni riportate negli elaborati dello stesso, con particolare riguardo a quanto specificato negli elaborati del "Piano di sicurezza" e nel "Capitolato Speciale d'Appalto".
- 6. Dal Computo Metrico delle opere migliorative si evinceranno SOLO le quantità delle categorie di lavoro migliorativi proposti.
- 7. A pena di esclusione, il progetto migliorativo deve essere redatto da un progettista abilitato all'esercizio della professione, ai sensi della normativa vigente, nel rispetto delle competenze assegnate dal Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 (Regolamento per le Professioni d'Ingegnere e di Architetto), oppure redatto dalla stessa impresa qualificata e certificata alla progettazione.
- 8. Le proposte di varianti migliorative/integrative devono essere illustrate separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di variante, nel seguente modo:
 - per ciascun elemento: una relazione descrittiva costituita da non più di 3 (tre) cartelle e non più di 2 (due) fogli in formato standard di elaborati grafici che rendano esplicite e illustrino le proposte migliorative, eventualmente allegando, depliant descrittivi, certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti;
 - per cartelle delle relazioni descrittive si intendono singole facciate di pagine in formato A4 (a tal fine le definizioni di "cartella", "facciata" e "pagina" sono sinonimi) con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4

e non superiore ad A3 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.); non sono computati gli indici e i sommari, le copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegate alle relazioni.

- 9. Tutte le eventuali proposte migliorative dovranno, in ogni caso, presentare elementi di convenienza per la Stazione Appaltante; non saranno considerate valide le proposte non adeguatamente motivate e documentate, nonché quelle formulate in difformità a quanto sopra indicato; in tutti i casi così definiti, il punteggio dalla Commissione attribuito in relazione ai criteri di valutazione sarà pari a 0 (zero). In tal caso, ove mai il concorrente dovesse risultare comunque aggiudicatario al termine della procedura di gara, non si terrà affatto conto della proposta progettuale migliorativa, quindi, il progetto esecutivo predisposto dalla S.A. e posto e base d'asta costituirà il "progetto di contratto".
- 10. In caso di aggiudicazione dell'appalto, gli elaborati progettuali redatti dal concorrente formeranno parte integrante e sostanziale al contratto; la relativa progettazione esecutiva che verrà così a formarsi, fatte salve le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dall'Amministrazione, rappresenterà il "progetto a base di contratto", rispetto al quale il concorrente assumerà la propria esclusiva responsabilità ed, in ogni caso, non potrà accampare alcuna pretesa in ordine ad eventuali errori progettuali o invocare qualsivoglia circostanza esimente, avendo egli stesso effettuato, in sede di gara, ogni verifica, modifica e rielaborazione del progetto redatto dall'Amministrazione.
- 11. Al concorrente aggiudicatario e ai concorrenti che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, non risulteranno aggiudicatari, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi, delle proposte progettuali e di ogni altro servizio, oneri e prestazioni resisi necessari alfine della formulazione dell'offerta.

Si precisa inoltre che a pena di esclusione, gli elaborati dell'offerta tecnica (Busta B), redatti a cura e spese della ditta concorrente, dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante in segno di accettazione, nonché da tecnici abilitati per le specifiche competenze nei modi previsti al IX.1.3 "Sottoscrizione degli atti".

Le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente nazionale e regionale e costituiranno modifica alle corrispondenti indicazioni contenute negli elaborati progettuali posti a base di gara (Capitolato Speciale d'Appalto, etc.).

Le proposte tecniche relative a migliorie o integrazioni al progetto esecutivo, non comportano e non possono comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro a carico della Stazione Appaltante, né al momento della realizzazione, né nella successiva gestione; pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica.

Tutte le proposte operate dall'impresa concorrente rimangono a proprio ed esclusivo carico compreso eventuali oneri tecnici e prestazioni resisi necessari al fine della formulazione dell'offerta, nonché l'ottenimento di eventuali pareri, degli enti preposti, vincolanti l'esecuzione delle proposte formulate.

N.B. Tutte le lavorazioni e le forniture delle proposte migliorative ed integrative al progetto posto a base di gara saranno comprese tra le opere da computare a corpo.

Inoltre saranno a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri della direzione e contabilità lavori, da corrispondere al tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, relativamente alle opere integrative offerte in sede di gara.

L'aggiudicatario si impegna, a sue spese, ad adeguare il progetto a base di gara alle variazioni proposte in fase di gara nel termine di giorni 20 dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva pena la revoca dell'aggiudicazione.

ATTENZIONE

L'EVENTUALE PRODUZIONE DI COMPUTI ESTIMATIVI, IN QUESTA BUSTA, RIPORTANTI CIOÈ ELEMENTI DI NATURA ECONOMICA, <u>SARÀ INEVITABILMENTE MOTIVO DI ESCLUSIONE</u>. PIÙ IN GENERALE, DALL'OFFERTA TECNICA NON DEVE RISULTARE, PENA L'ESCLUSIONE, ALCUN ELEMENTO CHE POSSA RENDERE PALESE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, L'OFFERTA ECONOMICA.

X.2.1 – Modalità di valutazione dell'Offerta Tecnica (BUSTA n. 2)

La valutazione dell'offerta tecnica verrà effettuata da apposita Commissione giudicatrice mediante l'attribuzione del punteggio di merito tecnico-qualitativo tenendo conto dei criteri secondo quanto esposto al punto VIII.2 per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa.

Le proposte tecniche relative a migliorie o integrazioni al progetto esecutivo, non comporta e non può comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro a carico della Stazione Appaltante, né al momento della realizzazione, né nella successiva gestione; pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica.

Alla fine dell'esame dell'offerta tecnica (Busta 2) risulterà una graduatoria parziale in forza della quale saranno considerate valide, e quindi, ammesse al proseguimento della procedura di gara le sole offerte avranno conseguito un almeno un punteggio di 45 punti su 90.

In sede di esplicitazione del cronoprogramma lavori il Concorrente dovrà indicare, in ogni caso, i tempi previsti per la redazione del progetto cantierabile da redigersi a cura dell'Appaltatore, prevedendosi un impegno temporale preliminare – non incluso nei tempi di esecuzione – non eccedente i 15 giorni.

Si specifica che la sottoscrizione del contratto di appalto, ma, comunque, dell'avvio dei lavori, è subordinato alla presentazione, nei tempi di cui innanzi, del progetto cantierabile ed alla relativa verifica e ratifica da parte della Stazione Appaltante.

X.3 - OFFERTA ECONOMICA (BUSTA C)

LA BUSTA C – Offerta Economica - deve contenere:

- 1) a pena d'esclusione, l'offerta economica, in bollo e redatta, in lingua italiana, utilizzando il format presente sulla piattaforma telematica di e-procurement indicata alla Sezione IX.1.1 lett.a). Il prezzo complessivo ed il ribasso devono essere indicati in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. La dichiarazione di offerta deve indicare altresì i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, e i propri costi della manodopera.
 - La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).
 - Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
- 2) Il **Computo Metrico Estimativo di Offerta** ovvero computo metrico estimativo del progetto esecutivo rielaborato in funzione degli adeguamenti, miglioramenti e/o integrazioni (apportate al progetto esecutivo a base di gara), offerti dal candidato e riportati nell'offerta tecnica (Busta B Offerta Tecnica).
 - L'importo totale di detto computo metrico estimativo di offerta, non dovrà essere superiore al prezzo complessivamente offerto (al netto degli oneri della sicurezza).
 - Il predetto detto computo metrico estimativo farà parte integrante del contratto d'appalto e sarà utilizzato per la redazione della contabilità dell'opera e le lavorazioni offerte come miglioria concorreranno in termini di quantità ed a costo zero alla maturazione dello Stato di Avanzamento di cui al Sezione III lett.c) del presente bando/disciplinare di gara.
 - Per le lavorazioni oggetto di miglioria e per le lavorazioni integrative, alle quantità di offerta si applicheranno i rispettivi nuovi prezzi unitari offerti, dedotti dal **prezzario LL.PP. della Regione Puglia** e/o analisi prezzi per le categorie non presenti in esso.
- 3) **Prezzi unitari ed analisi dei prezzi unitari** applicati per la redazione del computo metrico estimativo di offerta di cui al predetto punto2).
- 4) **Computo Metrico Estimativo di Confronto** (*quadro comparativo*) riportante il confronto tra il computo metrico estimativo del progetto a base di gara e quello di cui al precedente punto 2).
 - Per quanto sopra detto, gli importi complessivi dei due computi metrici estimativi di confronto debbono essere uguali.

L'offerta economica deve essere sottoscritta da un legale rappresentante dell'operatore economico singolo; dal legale rappresentante del consorzio di cui all'art. 5 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016; dal rappresentante legale del raggruppamento costituito (A.T.I., consorzio ordinario e GEIE), ovvero da tutti i rappresentanti legali partecipanti al raggruppamento non ancora costituito.

In caso che i documenti presentati siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata la relativa procura; in originale o copia autenticata.

L'importo del compenso per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento e comunque per l'adempimento di tutti i relativi oneri previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, non è assoggettato a ribasso.

SEZIONE XI - ESCLUSIONE DALLA GARA

XI.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

Condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 2 del DGUE)

- 1. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
- 2. L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- 3. Se la Stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla nota numero 2 sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- 4. Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti numero 2 e 3, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- 5. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni;
- 6. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

XI.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

Sussistenza di:

a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, dello decreto legislativo n. 159 del 2011.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)

1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all'articoli 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.

2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi dell'inesistenza di provvedimento ostativi al rilascio della documentazione antimatia.

XI.3. Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti penali (articolo 80, comma 3, del Codice)

L'esclusione per i motivi di cui al precedente punto 3.0.1 è disposta se la sentenza o il decreto ovvero la sanzione interdittiva sono stati emessi nei confronti:

a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:

in caso imprenditore individuale: il titolare;

in caso di società di persone: tutti i soci;

in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;

in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):

- 1. i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
- il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza(es. consiglieri delegati);
- 3. il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di

gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);

4. altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);

limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta percento);

in tutti i casi: i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre;

i direttori tecnici di cui all'articolo 87, comma 4, del Regolamento;

b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, ed eventualmente all'appendice 1 del DGUE)

- 1. Qualora l'operatore economico ometta l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) in carica, risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall'articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.
- 2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione sarà considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostative, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).
- 3. Nel caso l'operatore economico nell'anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di cessione o di affitto di azienda o di ramo d'azienda, l'esclusione è disposta se la sentenza o il decreto di cui al punto 3.0.1 è stata emessa nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell'ultimo anno presso l'operatore economico cedente o affittante.

XI.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 602 del 1973;

b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n.125 del 2015) ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

riferimento

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

XI.5. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), del Codice)

- a) aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
- b) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
 - significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
 - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
 - il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
- e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)

- 1. Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
- 2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico:
 - gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5,
 del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all'avvalimento, l'offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova
 applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;
 - in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa offerente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;
 - in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione e ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.
- 3. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.

XI.6. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), g), h), i), l), m), del Codice)

- a) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- c) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- d) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- e) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
- f) violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
- g) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
- h) trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

- 1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera a), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.
- 2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera s), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
 - è inferiore a 15:
 - è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
- 3. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d), gl) ehm), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.
- 4. Quanto alle condizioni di cui alla lettera g), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell'ANAC.

XI.7. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 3.0.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

XI.8. Protocollo di legalità / Patto di integrità

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico in caso di mancata accettazione o mancato impegno alla sottoscrizione, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, del:

 «Protocollo di legalità» (integrante il Piano triennale anticorruzione) sottoscritto dalla Stazione appaltante nella persona del Sindaco pro-tempore presso la Prefettura di Lecce in data 09/10/2012 ed approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 148 del 14/10/2013

Non darà luogo all'esclusione dalla gara:

- 1) la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul "bollo". In quest'ultimo caso si procederà alla regolarizzazione della mancanza o dell'insufficienza del bollo a norma di legge.
- 2) la presentazione di dichiarazione cumulativa da parte del singolo concorrente, in carta semplice, inerente i contenuti di cui alle lett. B), C), D) della sezione X.1.2.
- 3) la mancata presentazione dell'attestato di presa visione dei documenti d'appalto e sopralluogo, di cui alla lett. I) della SEZIONE X.1.2, purché risulti agli atti dell'amministrazione l'avvenuta presa visione dei documenti d'appalto e l'avvenuto sopralluogo.

In caso di discordanza tra gli atti di gara, prevale il bando-disciplinare di gara su ogni ulteriore atto ed allegato o modello.

SEZIONE XII - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO E DISPOSIZIONI DA ATTUARSI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

XII.1.1) L'aggiudicatario dovrà redigere e consegnare al committente, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, e comunque prima della consegna dei lavori:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, nei casi previsti dal decreto legislativo 81/2008;
- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando non sia previsto dal decreto legislativo 81/2008;
- un piano operativo di sicurezza previsto dal decreto legislativo 81/2008.

Tali documenti formeranno parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigileranno sull'osservanza dei piani di sicurezza.

XII.1.2) Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi:

- alla costituzione della garanzia fidejussoria definitiva di cui al successivo punto XIII.2.1), nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta, si applica l'art. 32, comma 8 D.Lgs 50/2016;
- alla sottoscrizione del contratto, nel termine indicato nella nota della stazione appaltante, viene attivata la procedura prevista dall'art. 103, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ed incamerata la garanzia provvisoria con contestuale comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

XII.1.3) Al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria, verrà accertata, a cura della stazione appaltante, ai sensi della specifica normativa vigente, la relativa posizione previdenziale ed assicurativa presso INPS, INAIL e CASSA EDILE attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui alla L. 276/03.

Inoltre, a cura della stazione appaltante, verrà acquisito il certificato del Casellario Giudiziale afferente al titolare dell'Impresa in caso di ditta individuale, a tutti i componenti se trattasi di Società in nome collettivo, a tutti gli accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice, a tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di Società, nonché, in ogni caso, per tutti i Direttori Tecnici.

XII.1.4) Il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice, prima della stipula del contratto dovranno verificare, mediante processo verbale, la sussistenza delle condizioni che consentano l'immediata esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 106, del DPR 207/2010 e s.m.i..

XII.1.5) Nell'ipotesi in cui la Stazione appaltante riscontri, in capo all'aggiudicatario, cause ostative alla stipula del contratto, riapre, in seduta pubblica, la gara, riprendendo la procedura dall'ultimo atto valido.

XII.1.6) L'aggiudicatario deve inoltre presentare le garanzie e coperture assicurative di cui al successivo punto XIII.2) secondo i termini ivi indicati.

XII.2) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire:

- 1) garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art 103 del DLgs 50/2016;
- 2) polizza di assicurazione ai sensi dell'art. 103, comma 7 del DLgs 50/2016 e dell'art. 125 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

XII.2.1) GARANZIA FIDEIUSSORIA (CAUZIONE DEFINITIVA)

Ai sensi dell'art 103 del DLgs 50/2016, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, che cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Tale garanzia del 10 per cento dell'importo contrattuale, aumentata (in caso di ribasso d'asta superiore al 10%) di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; (in caso di ribasso superiore al 20%) di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. E' fatto salvo la riduzione al 50% in applicazione dell'art. 93, comma 7, del DLgs 50/2016.

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'art. 93, comma 4, del D.Lgs 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tale garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016 da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

XII.2.2) POLIZZA ASSICURATIVA

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs 50/2016, oltre alla garanzia fideiussoria, di cui all'art. 93 ed all'art. 103 comma 1, l'esecutore del contratto è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, per una somma assicurata pari all'importo del contratto d'appalto. Tale polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione per un massimale di euro 500.000,00 (in lettere cinquecentomila/00.).

Detta polizza deve essere presentata entro 10 giorni prima della consegna dei lavori.

SEZIONE XIII - STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

XIII.1) La stipulazione del contratto d'appalto avrà luogo entro 60 giorni dalla data in cui sarà divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice.

XIII.2) I termini relativi alla contabilità dei lavori e le modalità di pagamento del prezzo d'appalto sono specificati nel Capitolato Speciale.

XIII.3) Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016.

SEZIONE XIV - CONTROVERSIE

- a. Avverso il presente bando/disciplianre ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della gara è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza degli stessi.
- b. Per ogni controversia relativa all'esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare gli artt. 205 e segg. del D.Lgs 50/2016 in materia di contenzioso.

SEZIONE XV - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge.

I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.

Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Rocco Alessandro Verona.

SEZIONE XVI - DISPOSIZIONI FINALI

XVI.1 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 del DLgs 50/2016 e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Rocco Alessandro VERONA, Responsabile del Settore Tecnico – Manutentivo del Comune di Neviano (tel. 0836.610711), email <u>ufficiotecnico@comune.neviano.le.</u>it al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi ai lavori oggetto della gara.

XVI.2 - RICHIESTA CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA DI GARA

Chiarimenti sulla procedura di gara possono essere chieste agli indirizzi riportati al punto I.1.

Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento pervenute entro 10 giorni dalla scadenza di presentazione delle offerte all'indirizzo della C.U.C. indicate al precedente punti I.1. Le richieste di chiarimenti dovranno recare nell'oggetto e, ove spedite per lettera, sulla busta, la dicitura "APPALTO per l'affidamento dei lavori di: . Lavori di restauro conservativo e recupero funzionale del castello baronale Orsini Del Balzo nel Comune di Neviano - progetto di community library."

Le risposte alle richieste di chiarimento pervenute in tempo utile saranno fornite esclusivamente in forma pubblica mediante pubblicazione sul dito web indicato al medesimo punto I.1 .

XVI.3 - COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel precedente punto XVI.2, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice. Ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell'art. 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Ogni successiva comunicazione relativa alla procedura di gara sarà effettuata esclusivamente a mezzo di avvisi pubblicati sul sito web: https://www.cucserresalentine.it

Eventuali Variazioni delle date della sedute pubbliche della Commissione di gara saranno comunicate con le modalità di cui sopra entro le ore 12:00 del giorno lavorativo precedente.

Neviano, 11/07/2018

Il Responsabile del Settore Tecnico – Manutentivo del Comune di Neviano F. to Ing. Rocco Alessandro VERONA L'estratto del presente bando sarà pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 del 11/07/2018, V Serie Speciale - Contratti Pubblici.

